

Statuto da approvarsi in Assemblea Straordinaria il 27 febbraio 2009
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI, ATTIVITÀ
<p>Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE. E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'associazione internazionale no-profit per lo sviluppo di una civiltà sostenibile denominata: "Ecoaction" Cultura & Progetto Sostenibili di seguito indicata con il termine "associazione". L'Associazione, che opera per sua stessa natura su temi globali, agisce senza vincoli territoriali e promuove le proprie articolazioni a livello internazionale.</p>
<p>Art. 2 - SEDE. L'associazione ha sede legale in Firenze via Lamarmora 51. La sede legale potrà essere spostata con delibera del Consiglio Nazionale. L'associazione potrà istituire sedi secondarie e/o amministrative in base a delibera del Consiglio Nazionale.</p>
<p>Art. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE. L'associazione assume come scopo trainante la promozione sociale da raggiungere attraverso il ripensamento dell'attuale modello di sviluppo -incentrato sul "consumo"con l'obiettivo di contribuire alla diffusione del paradigma dello Sviluppo Sostenibile definito dalla Commissione Brundtland come "Uno Sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri." L'associazione si avvale di tutti gli strumenti utili (politici, amministrativi, tecnici) necessari per raggiungere gli scopi elencati nei successivi punti; essa potrà aderire, collaborare, stringere alleanze, convenzioni, rapporti, accordi con altre organizzazioni nazionali o estere che abbiano finalità simili o compatibili.</p>
<p>Art. 3.1 - SCOPI. L'associazione: • non ha scopo di lucro; • ha il pieno rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli associati; • promuove lo sviluppo della cultura Sostenibile nelle attività antropiche. Scopo specifico dell'associazione risiede nel perseguire lo sviluppo della cultura della sostenibilità nel pensiero civile-culturale ed in particolare negli ambiti: • territoriale, ambientale, paesaggistico; • urbanistico, edilizio, architettonico; • economico; • etico; • sociologico e formativo. L'associazione inoltre: • si impegna a lavorare per sensibilizzare la società (la civiltà) verso comportamenti rispettosi nei confronti del pianeta "terra"; • promuove la conoscenza delle tematiche sostenibili attraverso l'incentivazione della "partecipazione" dei Cittadini e delle Agenda 21; • sostiene con la propria iscrizione - a livello internazionale, nazionale o locale - altre associazioni che abbiano scopi o filosofie simili e compatibili; Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le finalità dell'associazione e le sue attività sono ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.</p>
<p>Art. 3.2 - ATTIVITÀ. Per la realizzazione degli scopi l'associazione - in proprio e/o con il contributo e/o con la collaborazione di altri organismi pubblici e/o privati (enti, scuole, associazioni e simili) - intende promuovere e sostenere attività, laboratori e sperimentazioni delle pratiche sociali ispirate ai principi della sostenibilità, e più in dettaglio: • promuove progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali per lo sviluppo sostenibile delle città e dei sistemi territoriali/ambientali; • promuove, organizza e gestisce iniziative di educazione alla cultura dello sviluppo sostenibile; • progetta, organizza e gestisce, sul territorio nazionale ed all'estero, sistemi di certificazione della qualità, della salubrità e della sostenibilità negli ambiti evidenziati al precedente punto 3.1.; • progetta e diffonde modelli e tipologie alle varie scale ispirati alla sostenibilità; • partecipa a tavoli tecnici con enti (pubblici e privati) con gli obiettivi di diffondere il pensiero culturale statutario e di fornire l'apporto del proprio know-how nell'ambito delle discipline statutarie; • produce e divulga, in ogni maniera consentita dalla normativa di settore, materiale dai contenuti didattici, culturali, tecnico-scientifici e simili; • svolge ogni attività strumentale accessoria e/o direttamente connessa finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari; • promuove, organizza e gestisce progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo; • promuove e organizza - in proprio e/o con il contributo e/o con la collaborazione di altri organismi pubblici e/o privati (enti, associazioni e simili) - seminari, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti agli scopi sociali; • persegue e promuove - attraverso la realizzazione di campagne di volontariato sensibilizzatrici dei cittadini - la diffusione dei concetti di "partecipazione dal basso" e di conoscenza della cultura della sostenibilità rivolti alla tutela ed al recupero delle qualità e delle peculiarità ambientali, paesistiche, storiche e sociali dei luoghi; • promuove e/o gestisce attività di carattere sociale, culturale, economico ed iniziative simili presso enti, scuole di ogni ordine e grado, in ossequio agli scopi sociali evidenziati all'articolo 3.1. del presente statuto; • organizza viaggi studio ed iniziative similari in linea con gli scopi statuari;</p>

- edita, distribuisce prodotti quali: testi, riviste, periodici, cd, dvd, ed ogni materiale similare attinente gli scopi sociali nonché collane e saggi divenienti dall'attività scientifico-culturale svolta dall'associazione;
- compie, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare che si rendano necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuove, organizza, gestisce, anche in partenariato con altri soggetti, progetti per l'osservazione e il monitoraggio del livello di sostenibilità e di accessibilità dell'ambiente costruito, anche in ambito internazionale;
- può partecipare in fondazioni, in associazioni, in consorzi, purché perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione e svolgano attività sociali e/o di natura commerciale, in stretta connessione con le stesse.

Per lo svolgimento delle sopra elencate attività l'associazione si avvale prevalentemente delle collaborazioni prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Per specifiche manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali l'associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

L'associazione può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE

L'associazione Ecoaction è costituita da soci riuniti liberamente in Associazioni affiliate che siano organizzate secondo lo Statuto tipo deliberato dall'Assemblea Nazionale o in Associazioni affiliate con proprio Statuto e regolamento autonomo che condividono i medesimi scopi associativi dell'associazione internazionale Ecoaction.

L'affiliazione è di primo livello e di secondo livello.

Le associazioni affiliate di primo livello sono le Sezioni. Hanno un ambito territoriale corrispondente alla provincia, riportano oltre al nome ecoaction l'indicazione della provincia di riferimento.

Le associazioni affiliate di secondo livello sono associazioni o enti che riconoscono e perseguono, con un protocollo d'intesa approvato dal Consiglio Nazionale, i medesimi scopi statutari. Tali associazioni mantengono la propria denominazione e possono aggiungervi il termine "ecoaction" per la durata dell'affiliazione. Possono non avere un riferimento geografico limitato alla sola provincia in cui ricade la sede legale. I presidenti di tali associazioni sono delegati di diritto all'Assemblea nazionale.

Qualora nella provincia non vi sia ancora una Sezione, Ecoaction funge da Sezione Unica Nazionale.

Per le modalità di affiliazione e i rapporti con le associazioni affiliate di primo e secondo livello, e la sezione unica nazionale si fa riferimento al Regolamento nazionale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – SOCI

Possono divenire **Soci di una Sezione tutte le persone di ambo i sessi che** accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, ne condividano gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

La condizione di socio si mantiene attraverso il versamento della quota annuale che resta personale e non è trasmissibile a terzi.

I soci si distinguono in:

5.1. - Soci Ordinari.

I Soci Ordinari sono coloro che godono dell'elettorato attivo e passivo.

Si dividono in:

- soci fondatori;
- soci effettivi.

Si definiscono Soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione o coloro che hanno aderito alla associazione nei primi trenta giorni dalla costituzione stessa previo versamento della relativa quota.

La loro qualità di soci fondatori è a tempo indeterminato, ~~non è subordinata ad iscrizione annuale ma al solo pagamento della quota sociale annua.~~ Essi dovranno indicare obbligatoriamente la Sezione di appartenenza ove si iscriveranno quali soci effettivi.

Si definiscono Soci effettivi coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al rinnovo (annuale) previo pagamento dell'iscrizione ed della quota sociale annua.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammissione a socio è contestuale al versamento della quota e alla compilazione della domanda di iscrizione.

Il CN o il CP nel caso il richiedente indichi la sezione di appartenenza potranno rigettare la domanda di iscrizione dandone avviso motivato al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta.

Il numero d'ordine d'iscrizione verrà comunicato al Socio dalla Segreteria Generale.

Al momento della richiesta andrà obbligatoriamente specificata la Sezione Provinciale ~~di riferimento~~ alla quale il socio intenderà iscriversi ~~relazionarsi e nella quale risulterà iscritto.~~

~~La Sezione Provinciale può esprimere, motivandolo, diniego all'iscrizione presso la propria sede.~~

~~In caso di diniego di iscrizione nazionale o provinciale è fatta salva la facoltà per il richiedente di fare ricorso al Comitato Nazionale.~~

All'atto dell'ammissione dell'iscrizione il socio si impegna:

- effettua il versamento della quota annuale ~~alla Delegazione Provinciale di riferimento nella misura approvata in sede di bilancio dal Comitato Nazionale;~~
- compila la scheda di iscrizione indicando la Sezione di appartenenza;

si impegna

- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti;

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

<p>Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI</p> <p>I soci hanno diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo; ▪ assistere all'assemblea di sezione e nazionale; ▪ usufruire di tutti i servizi che la Sezione mette a disposizione; ▪ avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della Sezione; <p>Se maggiorenni i soci hanno diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ partecipare alle Assemblee di Sezione con diritto di parola e di voto; ▪ essere nominati per ricoprire qualsiasi incarico associativo; ▪ essere eletti a qualsiasi carica associativa
<p>Art. 7 - DOVERI DEI SOCI.</p> <p>I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.</p> <p>Il comportamento del socio nei rapporti all'interno ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate attraverso i regolamenti.</p> <p>Per garantire la prerogativa che pone l'associazione al di fuori di ogni qualsiasi area d'influenza politica non è ammesso, per i soci, ricoprire contemporaneamente cariche o incarichi di pari livello nella presente associazione:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • in partiti politici; • in associazioni sindacali; • in associazioni o enti; <p>Il Regolamento interno individua, specifica e qualifica le condizioni e le eventuali incompatibilità.</p>
<p>Art 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO.</p> <p>La qualità di socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno con il decorrere del termine previsto per il pagamento della quota annuale; • si perde per decesso, per esclusione o per recesso. <p>L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio nazionale per i soci non ancora iscritti alle sezioni provinciali. Per i soci delle sezioni l'esclusione è deliberata dal Consiglio provinciale.</p> <p>I motivi di esclusione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, • reiterate violazioni degli obblighi statutari, • per uno dei motivi evidenziati al precedente art. 6, • altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione. <p>Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati al socio, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica.</p> <p>Il socio escluso può ricorrere alla decisione del Consiglio Provinciale appellandosi al Comitato dei Garanti il quale deve pronunciarsi alla prima riunione utile.</p> <p>Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta al Presidente Nazionale o, qualora il socio sia iscritto ad una Sezione al Presidente della Sezione.</p> <p>Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.</p>
<p>TITOLO IV</p> <p>SOSTENITORI</p>
<p>Art 9 SOSTENITORI</p> <p>I sostenitori dell'Associazione possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti pubblici e privati, imprese e aziende, che sostengono e facilitano le iniziative dell'Associazione mediante il pagamento di una quota annuale su base volontaria. <p>Il numero dei sostenitori è illimitato.</p> <p>I sostenitori non godono di elettorato attivo e passivo.</p> <p>Essi possono comunque partecipare a tutti i momenti associativi con diritto di parola.</p> <p>Le domande di ammissione dei sostenitori possono essere presentate ad una Sezione affiliata a Ecoaction o direttamente alla Segreteria Generale.</p> <p>L'esame delle domande è demandato al Consiglio di Sezione, se la domanda è presentata presso una Sezione, o al Consiglio Nazionale se la domanda è presentata direttamente alla Segreteria Generale. Tali organi devono esprimersi nella prima riunione utile; in ogni modo devono comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.</p> <p>L'accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Consiglio di Sezione o, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale.</p>
<p>TITOLO V</p> <p>ORGANI SOCIALI</p>
<p>Art. 10 - ORGANI SOCIALI.</p> <p>a) L'Assemblea Nazionale</p> <p>b) Il Presidente;</p> <p>c) Il Consiglio Nazionale (CN)</p> <p>d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>1. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dallo Statuto e dai Regolamenti è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio ordinario, sono svolte a titolo gratuito e decadono con la perdita di tale qualità.</p>

2. Le sedute del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica
3. Le dimissioni del/della Presidente Nazionale o della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comportano la decadenza dell'intero organo e dei dirigenti da questo nominati. Il/la Presidente Nazionale, o in caso di suo inadempimento il Collegio dei Revisori dei Conti, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, non oltre sessanta giorni dalla verificata decadenza.
4. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi altro motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea.
5. Quando negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il/la Presidente è tenuto/a a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.
6. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del quadriennio di gestione del CN.
7. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione sono a titolo gratuito e hanno la durata di quattro anni.
8. E' ammessa la rieleggibilità per non più di due mandati (otto anni)

10.1. - Assemblea Nazionale dei Soci-

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'associazione.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto e di parola:

- il/la Presidente,
- il Consiglio Nazionale
- i presidenti delle sezioni
- i delegati delle sezioni

Il Presidente di Sezione può farsi rappresentare da un socio della propria sezione. I delegati eletti non possono farsi rappresentare da altri soci.

Il numero dei delegati di ogni Sezione è fissato dal Regolamento. Ogni Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in Assemblea.

Partecipano all'Assemblea Nazionale tutti i soci ordinari (ex punti 4.1 e 4.2 del presente Statuto).

Ogni socio partecipante può presentare una sola delega in sostituzione di un socio assente.

I sostenitori possono assistere all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

All'assemblea nazionale possono assistere tutti i soci.

L'Assemblea può essere **ordinaria** e/o **straordinaria**.

L'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Delegati aventi diritto di voto (comprese nel computo le deleghe degli assenti); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per lettera o mail almeno quindici giorni prima della data della riunione, specificando ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli aventi diritto.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni per eleggere

- il/la Presidente;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'anno sociale, annualmente per discutere e deliberare:

- sulla relazione delle attività,
- sull'approvazione del bilancio consuntivo,
- sul programma e sul bilancio preventivo,
- sulla costituzione di una Associazione Nazionale diversa da quella Italiana, su richiesta di tre Sezioni territoriali dello stesso Paese richiedente
- su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, su iniziativa del Consiglio Nazionale per l'esame di modifiche dello Statuto, per gravi circostanze o

impegni straordinari, per scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio;

può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da un numero di Sezioni affiliate aventi diritto al voto, tale che esse rappresentino almeno un decimo dei soci

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria:

- vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto fatti salvi i casi di cui ai successivi articoli 11 e 12;

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto per se ed uno per l'eventuale socio che lo abbia delegato.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

L'Assemblea Nazionale dei soci è presieduta dal Presidente o da un socio delegato o dal Presidente o dal CN.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore; è trascritto sul libro verbali delle assemblee, conservato a cura del Presidente nella sede operativa dell'Associazione.

10.2 – Il/La Presidente

Il/la Presidente ha la firma sociale, i poteri di delega e la rappresentanza legale dell'Associazione. Vigila e controlla tutti gli organi ed uffici di Ecoaction ed esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o nell'impossibilità di attuare questa modalità da un altro membro del Consiglio; con conseguente attribuzione della rappresentanza.

Convoca l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria.

Convoca il Comitato dei Garanti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

In caso d'urgenza agisce chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

10.3. - Consiglio Direttivo Nazionale.

E' l'organo esecutivo dell'associazione.

E' eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci ordinari.

E' composto dai seguenti dirigenti:

- Presidente

- Consiglieri (da quattro a otto componenti) che restano in carica per quattro anni. La scelta sul numero dei componenti del Consiglio Nazionale deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Consiglio stesso.

Essi restano in carica per quattro anni.

E' ammessa la rieleggibilità per non più di due mandati (otto anni) per la stessa carica. Ad un socio consigliere uscente non è preclusa la candidatura alla carica di Presidente.

Tra i Consiglieri possono venire individuate le seguenti deleghe:

- Vice Presidente
- Segretario Generale;
- Tesoriere Nazionale;
- Coordinatore per la comunicazione;
- Coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico;

Le deleghe sono cumulabili.

Il Consiglio è presieduto dal /la Presidente o da un suo delegato scelto all'interno del Consiglio.

Il Consiglio Nazionale designa al/alla Presidente, che li nomina, il/la Segretario Generale e il Tesoriere, che devono essere scelti tra i Consiglieri, e gli organi non elettivi.

Il Consiglio Nazionale redige e approva il Regolamento e gli altri eventuali Regolamenti speciali, determina la quota di affiliazione e quella nazionale di tesseramento, istruisce ed approva le domande di nuova affiliazione ed ha inoltre la facoltà di revocare l'affiliazione per motivi tecnici o morali a quelle Sezioni che non si attengano al presente Statuto, allo Statuto di Sezione e ai Regolamenti.

Il Consiglio Nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone la relazione sulla gestione e il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli Statuti sezionali entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.

Il Consiglio Nazionale delibera sull'accoglimento delle domande dei soci sostenitori presentate alla Segreteria Generale.

Ogni socio può assumere la carica di Presidente che potrà esercitare per un massimo di due mandati consecutivi (otto anni).

Ogni socio può assumere la carica di membro del Consiglio che potrà esercitare per un massimo di due mandati consecutivi (otto anni).

Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente o, in caso di sua assenza, un vicario delegato dallo stesso Presidente nell'ambito dei membri del Direttivo. Nell'impossibilità di attuare questa modalità sarà sostituito da un altro membro del Consiglio eletto fra i presenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e/o il voto favorevole del 50% più uno degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per lettera o e-mail nell'indirizzo risultante dal libro soci, almeno cinque giorni prima della data della riunione, specificando ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio sono redatti dal Segretario, nominato all'inizio di ogni riunione, e da lui sottoscritti insieme al Presidente.

I verbali vengono conservati agli atti presso la segreteria dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Nazionale è costituito da un minimo di quattro e massimo otto consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale, per la propria operatività, di almeno un ufficio di **Segreteria Nazionale** diretto dal Segretario Nazionale eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 10.4 - Cariche del Consiglio Nazionale.

Sono cariche del CN.:

Art. 10.4.1. – Vice Presidente.

Sostituisce il Presidente quando assente; con conseguente attribuzione della rappresentanza.

E' incaricato su espressa delega del Presidente.

Art. 10.4.2 – Segretario Generale

Dirige la segreteria nazionale, coadiuva il lavoro del presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento.

Si occupa della segreteria dell'associazione che avrà sede in luogo deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 10.4.3. – Tesoriere Nazionale

Si occupa della gestione contabile e di cassa dell'Associazione e propone il bilancio al Consiglio Nazionale per l'adozione.

Può:

al pari del Presidente e a firme disgiunte, movimentare conti correnti bancari e/o postali;

- a firme congiunte con il Presidente aprire e chiudere conti correnti sia bancari che postali,
- previa delibera del Consiglio Nazionale, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 10.4.4. – Coordinatore per la comunicazione

Cura l'immagine pubblica, indirizza le modalità ed i meccanismi di presentazione dell'associazione agli incontri ed agli eventi pubblici. Ha responsabilità e si occupa, in concerto con la segreteria generale, della gestione del sito internet dell'Associazione; in particolar modo:

- gestisce le modalità della sua organizzazione attinente la comunicazione dell'Associazione;
- verifica e mantiene aggiornate le attività, interne ed esterne.

Propone al Consiglio Nazionale le modalità e le strategie attraverso cui si deve organizzare ogni modalità di comunicazione interna.

E' garante presso tutti gli organi dell'associazione delle modalità di comunicazione approvate dal Consiglio Nazionale.

Art. 10.4.5. - Coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico.

E' nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri e dirige operativamente gli organismi che compongono il Comitato Tecnico-Scientifico.

Ha funzione di raccordo e direzione operativa del Comitato Tecnico Scientifico .

In accordo con il Consiglio Nazionale e con il Presidente del Comitato elabora le linee programmatiche e gli indirizzi per i lavori di studio e di ricerca.

Art. 10.5. - Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un/una Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e alle Assemblee

2. Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il socio che ha ricevuto più voti in Assemblea.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo della gestione contabile dell'associazione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio nazionale ed è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta di leggi, Statuto e Regolamenti dell'amministrazione finanziaria. Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari e vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea Nazionale contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

7. I Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

8. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito dell'associazione.

9. Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento nazionale.

E' eletto dall'Assemblea Nazionale e, nel caso delle Sezioni dall'assemblea di sezione; è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti.

La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

I suoi scopi consistono:

- nel controllo e nella verifica della conduzione amministrativa,
- nella corretta e regolare tenuta della contabilità
- nella verifica della corrispondenza tra i bilanci e le scritture contabili

Si riunisce, per svolgere i propri compiti, almeno una volta ogni sei mesi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve certificare i bilanci consuntivi e preventivi.

In assoluta autonomia da ogni altro organo o figura elegge al proprio interno il presidente.

Entro il 30 di aprile di ogni anno il Collegio presenta (ai vari livelli Nazionale o Provinciale) al Consiglio Direttivo (Nazionale o Provinciale) la relazione annuale sullo svolgimento dei propri incarichi.

Resta in carica per la stessa durata temporale del Consiglio a cui si riferisce (Nazionale o Provinciale).

Art 11 - Il Comitato dei Garanti

E' organo di valutazione delle controversie e ricorsi.

Il Comitato dei Garanti è composto dai seguenti componenti: Presidente, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, un socio di una sezione eletto dall'Assemblea Nazionale.

Essa si riunisce ordinariamente, per convocazione del/della Presidente, almeno una volta l'anno o qualora ve ne sia necessità. Il/la Presidente deve convocarla in seduta straordinaria, a richiesta anche di uno solo dei suoi membri.

La Commissione ha il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento, delle Leggi dello Stato. Collabora col Consiglio Nazionale per la migliore riuscita dell'Associazione e a questo scopo i membri possono assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 12 - Sedute e delibere

Le sedute di ogni organo collegiale dell'Associazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

TITOLO VI DELLE SEZIONI

Art. 13 - L'attività e la presenza dell'Associazione sui diversi territori nazionali si esprime attraverso associazioni affiliate di primo livello "sezioni" che, nel quadro definito da Statuto e Regolamento, direttive e indicazioni di concertazione generale, operano prevalentemente in un'area provinciale.

Le Sezioni sono associazioni territoriali che adottano uno Statuto tipo approvato dall'Assemblea Nazionale.

Sono Organismi territoriali:

- le Associazioni Nazionali, di cui quella italiana è la prima a costituirsi;
- le Federazioni Regionali,
- la Federazione Internazionale

Gli Organismi Territoriali e le Sezioni adottano in ogni attività e comunicazione esterna logo, diciture e simboli ufficiali coordinati a livello nazionale.

La Sezione affiliata è un'associazione completamente autonoma dal punto di vista tecnico, amministrativo e patrimoniale senza scopo di lucro. Essa persegue le finalità dell'Associazione, adottandone i metodi, e rispettandone lo Statuto Nazionale e il Regolamento nonché le scelte e gli orientamenti.

L'associazione Ecoaction non interviene nelle questioni di ordine interno delle Sezioni, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

La Sezione si compone degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa nazionale e di quella stabilita dall'Assemblea di Sezione.

Un gruppo di almeno tre soci promotori in grado di provvedere alle esigenze tecniche, morali, economiche ed amministrative può richiedere l'affiliazione a Ecoaction, a norma di quanto previsto dal Regolamento.

La Sezione, mediante l'apporto di tutti i soci, provvede alla realizzazione e organizzazione delle attività previste dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione nonché di tutte quelle attività che, nell'ambito dei fini istituzionali vengono ritenute localmente opportune dagli organi di sezione.

Art. 13.1 - ORGANI DI SEZIONE

9. Sono organi di Sezione:

e) L'Assemblea di Sezione

f) Il Presidente;

g) Il Consiglio Provinciale (CP)

h) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dallo Statuto e dai Regolamenti è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio ordinario della Sezione, sono svolte a titolo gratuito e decadono con la perdita di tale qualità.

11. Le sedute del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica

12. Le dimissioni del/della Presidente della Sezione o della maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale comportano la decadenza dell'intero organo e dei dirigenti da questo nominati. Il Presidente di della Sezione, o in caso di suo inadempimento il Collegio dei Revisori dei Conti, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea di Sezione per le nuove elezioni, non oltre sessanta giorni dalla verificata decadenza.

13. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi altro motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea di Sezione.

14. Quando negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il/la Presidente della Sezione è tenuto/a a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.

15. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del quadriennio di gestione del CP.

16. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione sono a titolo gratuito e hanno la durata di quattro anni.

17. E' ammessa la rieleggibilità per non più di due mandati (otto anni)

Art. 13.2 - ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. L'Assemblea di Sezione è l'organo decisionale della Sezione.

2. All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci.

3. L'Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci maggiorenni.

4. L'Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. I soci debbono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente altro socio della Sezione.

6. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.

7. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

8. L'Assemblea di Sezione

a) elegge il Presidente di Sezione, il Consiglio provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti di sezione;

b) assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;

c) approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;

d) delibera sull'entità della quota annuale da richiedere ai soci;

e) approva il Progetto di Sezione e i suoi aggiornamenti, delibera sugli obiettivi annuali e adotta il bilancio preventivo ad essi collegato;

f) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale di Ecoaction;

g) approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi di Ecoaction;

h) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Consiglio provinciale o che vengano sollevate dai soci.

9. L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale di Ecoaction, con comunicazione scritta del Presidente di Sezione inviata almeno cinque giorni prima e contenente l'ordine del giorno.

10. L'Assemblea Straordinaria di Sezione è convocata dal Presidente anche su richiesta del CP o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l'Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai

richiedenti.

11. Per la convocazione della assemblea di Sezione sia ordinaria che straordinaria, potranno essere previste dai Regolamenti di Ecoaction ulteriori forme di pubblicità oltre alla posta ordinaria.

Art. 13.3 - PRESIDENTE DI SEZIONE

1. Il/la Presidente della Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, è il/la legale rappresentante della Sezione.

2. Il Presidente della Sezione:

- a) convoca l'Assemblea di Sezione;
- b) convoca e presiede il Consiglio provinciale;
- c) nomina eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea;
- d) nomina su designazione del Comitato Provinciale, il Tesoriere;
- e) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali anche richiedendo il rilascio del Codice Fiscale per la Sezione;
- f) ha la firma su tutti gli atti esterni;
- g) vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione;
- h) è membro della Federazione Regionale; ~~e del Comitato Nazionale di Ecoaction C&PS;~~
- i) è delegato di diritto all'Assemblea nazionale ordinaria e/o straordinaria ~~e del Comitato nazionale.~~

3. Il Presidente della Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento Nazionale e dal Regolamento di sezione se esistente.

4. Il Presidente della Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Consiglio Provinciale.

5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Segretario.

6. Il Presidente della Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 13.4 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo che applica le decisioni assembleari.

2. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti eletti dall'Assemblea di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede: tutti i componenti del Consiglio Provinciale hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Consiglio Provinciale deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Consiglio stesso.

3. Alle riunioni del Consiglio provinciale hanno diritto di assistere i Revisori dei Conti, e, se nominato, il Presidente Vicario di sezione. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno

4. Il Consiglio provinciale amministra e coordina tutte le attività della Sezione. A tal fine:

- a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
- b) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci
- c) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale di Ecoaction ;
- d) mantiene aggiornato il libro dei Soci;
- e) predisporre la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
- f) predisporre inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea di Sezione;
- g) redige il Progetto di Sezione le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- h) organizza le attività necessarie e cura la raccolta e l'invio delle informazioni per la elaborazione del bilancio sociale di Ecoaction nazionale seguendo il Regolamento e le indicazioni del Consiglio Nazionale;
- i) decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione;
- j) può redigere un Regolamento di Sezione e le sue modifiche;
- k) cura l'invio in Segreteria Generale dell'estratto dei Verbali delle Assemblee di Sezione relativi all'avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l'esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche e i nomi dei delegati all'Assemblea Nazionale di Ecoaction;
- l) istituisce delegazioni comunali indicandone la durata e i compiti.

Art. 13.5 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SEZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione è composto da un/una Presidente, due membri effettivi e un membro supplente eletti dalla Assemblea di Sezione.

Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione è il socio che ha ricevuto più voti in Assemblea di Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione esercita il controllo della gestione contabile della Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio provinciale ed è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta di leggi, Statuto di Sezione e Regolamenti dell'amministrazione finanziaria della Sezione. Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea di Sezione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti di Sezione sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

L'incarico di Revisore dei Conti di Sezione è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale.

Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento dell'associazione Ecoaction nazionale e dal Regolamento di Sezione se esistente.

TITOLO VII

DELLE FEDERAZIONI

Art. 14 - Federazione Regionale.

In ogni regione ove sia presente più di una Sezione Provinciale si costituisce la Federazione Regionale composta dai Presidenti di ciascuna Sezione provinciale e da un delegato di ciascuna sezione provinciale eletto dall'Assemblea Provinciale.

La federazione si riunisce almeno una volta l'anno e nomina tra i suoi membri un **coordinatore**.

Nelle regioni ove è presente una sola sezione provinciale essa assume anche valore di Federazione Regionale.

I Coordinatori delle Federazioni Regionali possono riunirsi per confrontarsi sulle tematiche istituzionali in un coordinamento di area più vasta.

Art. 15- Federazione Internazionale.

Qualora si costituiscano almeno due diverse Associazioni Nazionali oltre l'associazione italiana si può dar vita alla Federazione Internazionale dell'Associazione.

La Federazione Internazionale è rappresentata:

- dai Presidenti di ciascuna Associazione Nazionale;
- dai Presidenti dei Comitati Tecnico-Scientifici di ciascuna Associazione nazionale;
- dai Coordinatori dei Comitati Tecnico-Scientifici di ciascuna associazione nazionale;

La Federazione si riunisce almeno una volta l'anno e nomina tra i suoi membri un presidente ed un segretario con funzione di coordinamento federale.

Si occupa prevalentemente della promozione della cultura e della progettazione sostenibile.

La Federazione Internazionale non ha titolo per occuparsi di scelte e regolamenti nazionali.

~~delle tematiche statutarie ed associazionistiche a livello internazionale.~~

TITOLO VIII

ESPERTI E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art 16.1 - Esperti.

Possono essere definiti "Esperti" i Soci Ordinari che evidenzino effettivamente, all'interno del proprio curriculum vitae, preparazione, conoscenza e pratica nell'ambito delle tematiche inerenti gli scopi e le attività dell'associazione.

Ogni Socio ordinario, a seguito di specifica richiesta, può essere inserito nell'apposito Elenco Nazionale Esperti, purché posseda i requisiti necessari.

La qualifica di Esperto viene rilasciata dal Consiglio Nazionale su segnalazione di un'apposita Commissione interna del Comitato Tecnico-Scientifico, ed è valida per **quattro** anni.

La presenza nell'Elenco Esperti è condizione necessaria per poter collaborare all'interno dei Gruppi **Tecnici**/Commissioni di lavoro.

Art. 16.2 - Comitato Tecnico Scientifico

E' designato dal Consiglio Nazionale con cui opera a stretto contatto ma in completa autonomia.

I lavori del Comitato Tecnico-Scientifico consistono prevalentemente in attività di indirizzo e ricerca nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie.

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce e rappresenta:

- l'organismo interno di consulenza e di ricerca dell'Associazione,
- il massimo organo di individuazione e conduzione degli aspetti tecnici e scientifici dell'associazione.

Il lavoro del C.T.S. si svolge operativamente attraverso il coordinamento e la direzione del Coordinatore del C.T.S.. Egli opera a stretto contatto del CN. e del Presidente del C.T.S. avvalendosi anche della segreteria nazionale e dei suoi organismi.

Fanno parte del C.T.S.:

- soci esperti particolarmente impegnati nei vari temi scientifici e tecnici inerenti agli scopi ed alle attività dell'Associazione.
- personalità esimie e riconosciute del mondo accademico e della ricerca proposte dai soci ordinari.

Il Comitato istituisce e gestisce l'Elenco Esperti dell'Associazione definendone il Regolamento di Ammissione. La qualifica di socio Esperto viene rilasciata dal Consiglio Nazionale su segnalazione di un'apposita commissione designata dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Il C.T.S. può avvalersi, in casi di necessità e previa concertazione con il CN., della collaborazione di soci non esperti o di esperti non soci.

Le votazioni sulle deliberazioni del comitato scientifico avvengono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del comitato.

Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e verifica con verbale scritto, da trasmettere alla segreteria nazionale, lo stato dei lavori.

Il C.T.S. ratifica, coordinandone l'operato, la costituzione delle Commissioni Tecniche di lavoro eventualmente costituite su specifici argomenti inerenti gli scopi e le attività dell'Associazione.

Le Commissioni di lavoro possono interessarsi ad ogni ambito di riferimento tecnico, scientifico e culturale compatibile con gli scopi e le attività dell'Associazione.

La loro costituzione può essere proposta da ogni socio che faccia parte dell'elenco esperti mediante richiesta di costituzione al Presidente del C.T.S. Se la domanda di costituzione del gruppo di lavoro viene accolta il proponente ne diventa responsabile a livello nazionale.

Ogni Commissione Tecnica di lavoro relaziona - durante la riunione annuale del Comitato Nazionale - sulla propria attività attraverso l'elaborazione di un "report dell'attività". Il Comitato Nazionale valuta e ratifica i contenuti dei documenti delle Commissioni Tecniche. In assenza del report annuale dell'attività la Commissione viene sciolta automaticamente.

Art. 16.3 - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico.

E' nominato dal Consiglio Nazionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico- insieme al quale resta in carica per quattro anni.

Rappresenta il Comitato Tecnico-Scientifico.

In accordo con il Consiglio Nazionale elabora le linee programmatiche e fornisce gli indirizzi per i lavori di studio e di ricerca del Comitato Tecnico-Scientifico.

~~E' nominato dal Consiglio Nazionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, insieme al quale resta in carica per quattro anni. Rappresenta all'interno ed all'esterno dell'associazione il Comitato Tecnico Scientifico e, più in generale, l'associazione stessa ogni qualvolta siano richiesti o necessari aspetti tecnici e scientifici. In accordo con il Consiglio Nazionale elabora le linee programmatiche e fornisce gli indirizzi per i lavori di studio e di ricerca del Comitato Scientifico. Il Presidente CTS, in accordo con il Coordinatore CTS, assegna le deleghe nomina le cariche interne al comitato scientifico stesso e stabilisce con esse eventuali gruppi di lavoro, regolamenti interni e mansionari. Può delegare il coordinatore del C.T.S. o altri soci esperti in propria vece. Il Presidente del C.T.S. accoglie le richieste di costituzione dei Gruppi e delle Commissioni di lavoro dell'Associazione, le istruisce e le invia all'apposita commissione del C.T.S. preposta alla loro ratifica.~~

TITOLO IX MEZZI FINANZIARI

Art. 17 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle affiliazioni ~~delle delegazioni~~;
- dalle quote annue di iscrizione;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da attività previste dallo Statuto;
- dagli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
- da contributi straordinari dei soci;
- dai contributi derivati dalle attività elencate ai precedenti articoli;
- da raccolte occasionali di fondi finalizzate alla sensibilizzazione ed alla partecipazione civile agli scopi ed alle attività del presente statuto.

Tutti i contributi devono essere "eticamente" compatibili con le finalità statutarie e non provenire da enti o soggetti giudicati responsabili di attività contrarie agli scopi dell'associazione.

L'associazione ha la facoltà di distribuire i propri fondi o riserve solo se conseguente a disposizioni normative nazionali o locali ovvero se i destinatari sono associazioni senza fini di lucro che operano nell'area della tutela dei bambini e nella ricerca finalizzata alla risoluzione di malattie infantili, poiché i bambini rappresentano il futuro della nostra società e sono i primari destinatari dei principi dello sviluppo sostenibile.

Gli emolumenti annui di utili e fondi di gestione distribuiti dall'associazione non sono considerati distribuzione diretta o indiretta nei seguenti casi:

- per i componenti degli organi amministrativi nazionali, purché risultino pari o non superiori ai compensi previsti dalla normativa vigente per i compensi massimi stabiliti a favore del presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- per il personale dipendente se l'ammontare dello stipendio o salario è contenuto entro i valori previsti dai contratti collettivi di lavoro per le qualifiche corrispondenti.

Gli eventuali utili o disavanzi gestionali possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione degli scopi statutari e per le attività ad essi direttamente connesse.

Art. 18 - BILANCI.

Il rendiconto economico-finanziario annuale dell'associazione riguarda l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare i soci:

- della situazione economica e finanziaria con indicazione chiara e puntuale dell'eventuale attività commerciale svolta e delle attività connesse agli scopi istituzionali;
- dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti, che vanno sinteticamente descritti in maniera univoca;
- dell'attività svolta dall'associazione attraverso una sintetica ma esaustiva descrizione delle attività istituzionali - dirette ed indirette - svolte durante l'anno.

L'estensore - per conto dell'associazione - delle scritture contabili dell'attività dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti in argomento. Ogni modificazione in merito prevista dal legislatore nazionale dovrà essere recepita e verificata.

Gli organismi e le strutture di carattere tecnico-scientifico, amministrativo e direzionale seguono il principio del volontariato. Potranno essere previsti dei rimborsi spese a piè di lista o forfetari, su preventiva delibera del CN.

Gli iscritti potranno essere chiamati a svolgere attività di collaborazione che sarà retribuita secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti da far intercorrere tra le parti anteriormente allo svolgimento della collaborazione.

Gli eventuali utili derivanti da attività dell'associazione non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art 18.1. - Bilancio Consuntivo.

Il bilancio consuntivo dell'associazione, a livello nazionale, è predisposto dal Consiglio Nazionale certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e approvato dal Comitato Nazionale in assemblea annuale.

Il **bilancio consuntivo** è approvato, ad ogni livello, con voto palese.

L'assemblea di approvazione del **bilancio consuntivo** deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il **bilancio consuntivo** è depositato presso la sede dell'associazione.

Art. 18.2. - Bilancio Preventivo

~~Il bilancio consuntivo dell'associazione, a livello nazionale, è predisposto dal Consiglio Nazionale certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e approvato dal Comitato Nazionale in assemblea annuale.~~

Il **bilancio preventivo** è approvato, ad ogni livello, con voto palese; l'assemblea è la medesima di approvazione del bilancio consuntivo.

<p>Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione.</p> <p>Art. 18.3. - Bilancio delle Sezioni I Bilanci delle Sezioni sono approvati dall'assemblea dei soci iscritti alla sezione. Seguono le stesse disposizioni dei bilanci. Per le delegazioni estere la redazione e l'approvazione dei bilanci dovranno seguire le regole eventualmente imposte, per questo tipo di associazioni, dalle rispettive normative vigenti sul territorio nazionale di appartenenza.</p>
<p>TITOLO X SCIoglimento</p>
<p>Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle Sezioni convocate in assemblea straordinaria e in seconda convocazione almeno un terzo degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata - con finalità di pubblica utilità - a favore di : • associazioni con finalità simili a quelle del presente statuto; • di associazioni con le finalità descritte all'articolo 9 del presente documento. Il Consiglio Nazionale, a seguito di motivata richiesta della Federazione Regionale, sentiti gli organismi interni preposti, può deliberare lo scioglimento degli organismi dirigenti di una Delegazione, nominando un coordinatore che assumerà pieni poteri fino alla nuova assemblea di votazione che dovrà avvenire entro i successivi dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento.</p>
<p>Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.</p>